COMUNE DI CANTALICE
(Provincia di Rieti)

VERBALE COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta Ordinaria I° Convocazione

N. 30 del 01.10.2014

OGGETTO: "Approvazione Regolamento Comunale Servizio Idrico".

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **UNO** del mese di **OTTOBRE** alle ore **18,00** in Cantalice e nella Sede Comunale, in seguito a **Prima Convocazione Sessione Ordinaria** con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presenti	Assenti
1 – BOCCINI Silvia	**Sindaco – Presidente**	X	
2 – PROVARONI Sonia	**Consigliere**	X	
3 – PATACCHIOLA Sergio	**Consigliere**	X	
4 – PATACCHIOLA Alvaro	**Consigliere**	X	
5 – SANTACROCE Mauro	**Consigliere**	X	
6 – FERRI Paride	**Consigliere**	X	
7 - BECCARINI Alessandro	**Consigliere**	X	
8 – BALDI Roberto	**Consigliere**	X	
9 – PANFILO MAIKA	**Consigliere**	X	
10– DIONISI Chiara	**Consigliere**	X	
11 – CALUISI Giustino	**Consigliere**	X	
12 - BALDINI Claudio	**Vice Sindaco – Ass.re Esterno**	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott. ssa Ida Modestino** con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente **Silvia Boccini** in qualità di Sindaco – Presidente visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare in **Sessione Ordinaria ed in Prima Convocazione** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta pubblica.

E' dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi gli allegati pareri di cui all'art. 49 del T.U. Ordinamento Enti Locali D. Legs.vo n. 267 del 18.08.2007.

CC n. 30 del 01.10.2014 ore 18,00

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale Servizio Idrico

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria precedente delibera CC n. 6 del 23.03.1999 è stato approvato il Regolamento del Servizio acquedotto;

Ritenuto, opportuno, disciplinare detto servizio, anche alla luce delle vigenti disposizioni;

Dato atto che a tal fine è stato predisposto un nuovo Regolamento per il servizio idrico;

Visto l'allegato Regolamento;

PRESENTI e votanti n. 11

CON voti FAVOREVOLI n. 8

CONTRARI n. 3 (BALDI-DIONISI-PANFILO)

D E L I B E R A

PER tutto quanto indicato in premessa

APPROVARE il Regolamento per il servizio idrico che si compone di n. 45 articoli;

DARE ATTO che il Regolamento entra in vigore ad esecutività della stessa delibera e il precedente Regolamento si intenderà abrogato.

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amm.va – Economico - Finanziaria esprime, ai sensi dell'art. 49 del T.u.e.l. D. Legs.vo n. 267/2000, parere favorevole in merito alla **regolarità tecnica** della presente proposta di deliberazione, recante all'oggetto: "Approvazione Regolamento comunale Servizio idrico".

Cantalice lì,

Il Responsabile del Servizio
(Il Sindaco)
Maria Bocchini

COMUNE DI CANTALICE
– PROVINCIA DI RIETI –

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE COMUNALI

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. Del .....)

INDICE

Glossario

TITOLO I - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Art. 1 Modalità di distribuzione dell'acqua
Art. 2 Usi dell'acqua e sistemi di fornitura
Art. 3 Tipologia di fornitura
Art. 4 Nuove lottizzazioni
Art. 5 Allacciamenti per uso pubblico – Misurazione prelievi d'acqua
Art. 6 Prelievi abusivi da utenze per uso pubblico
Art. 7 Richiesta di fornitura
Art. 8 Contratto di fornitura – Adempimenti – Versamenti
Art. 9 Spese di fornitura dell'acqua
Art. 10 Usi della risorsa- contabilizzazione dei consumi
Art. 11 Fatturazione
Art. 12 Consumi presunti in mancanza del contatore
Art. 13 Durata e scadenza dei contratti
Art. 14 Cambiamento d'utenza
Art. 15 Subentro
Art. 16 Forniture temporanee
Art. 17 Fornitura per uso cantiere
Art. 18 Allacciamento
Art. 19 Allacciamenti ricadenti in aree private
Art. 20 Recupero delle opere di allacciamento
Art. 21 Impianto interno
Art. 22 Pozzi d'acqua ad uso privato
Art. 23 Apparecchi di misura - Consumi – Utilizzazioni irregolari – Sanzioni
Art. 24 Infrazioni
Art. 25 Interruzioni temporanee di fornitura d'acqua – Riduzione o aumento di pressione
Art. 26 Termini e modalità di pagamento - Indennità di mora
Art. 27 Sospensione della fornitura
Art. 28 Risoluzione del contratto
Art. 29 Foro competente
Art. 30 Modifiche del Regolamento
Art. 31 Consenso al trattamento dei dati del Cliente

TITOLO II - UTENZE A CONTATORE

Art. 32 Contratti per erogazione a contatore
Art. 33 Variazioni della consistenza immobiliare e/o dell'uso

Art. 34 Dimensionamento dell'allacciamento
Art. 35 Posa in opera dei contatori
Art. 36 Contatori
Art. 37 Contatori divisionali
Art. 38 Lettura dei contatori
Art. 39 Verifica dei contatori – Ricostruzione dei consumi
Art. 40 Rimozione e sostituzione dei contatori

TITOLO III - IDRANTI ANTINCENDIO

Art. 41 Contratti per idranti antincendio
Art. 42 Collaudo idranti antincendio

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 43 Variazioni delle indennità - Rimborsi spese – Sanzioni
Art. 44 Modifica Regolamento
Art. 46 Entrata in vigore Regolamento

GLOSSARIO

Allacciamento:	Derivazione idrica da una condotta di alimentazione principale, al fine di alimentare uno o più utenti
Autolettura:	Lettura del contatore effettuata direttamente a cura del Cliente
Bocca tarata (contratto a)	Fornitura di acqua potabile a flusso costante, per un periodo determinato
Cambiamento d'utenza	Vedi "subentro" e "voltura"
Carta del Servizio Idrico Integrato	Strumento d'informazione e trasparenza nel rapporto tra Soggetto gestore ed Utenti. Garantisce la divulgazione delle informazioni utili alla corretta interpretazione dei diritti degli Utenti ed è il mezzo per ottenere il rispetto degli impegni assunti dal Gestore relativamente ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. La Carta del Servizio Idrico Integrato rappresenta per l'Utente il metro di valutazione delle attività svolte dal Gestore, impegnando quest'ultimo a perseguire obiettivi di continuo miglioramento della qualità del servizio sull'intero territorio. La Carta del Servizio Idrico Integrato è redatta in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. del 29 aprile 1999, che ne costituisce schema di riferimento, in attuazione del D.L. 12 maggio 1995, n. 163
Cliente	vedi "Utente"
Condotta distributrice	Tratto finale della rete idrica, da cui, di norma, ha origine l'allacciamento con l'opera di presa
Conguaglio	Importo dovuto dall'utente determinato con un procedimento contabile che assicura l'applicazione del regime tariffario mediante la corretta ripartizione (media) trimestrale degli eventuali consumi rilevati per periodi più lunghi
Contatore	Apparecchiatura di misura dell'acqua erogata all'utenza
Contratto fornitura	Atto stipulato fra l'utente ed il gestore del servizio idrico integrato per la fornitura dell'acqua, che impegna al rispetto del Regolamento
Disdetta	Richiesta da parte di uno dei contraenti di cessazione del contratto di fornitura
Fasce tariffarie	Articolazione della tariffa in ragione dei consumi, al fine di penalizzare gli sprechi della risorsa e di agevolare le utenze deboli
Fascia di eccedenza	Aliquota del consumo trimestrale eccedente il consumo massimo assoggettabile alla tariffa base
Impianto interno	Insieme delle opere per la fornitura idrica (diramazioni) poste a valle del contatore
Nicchia	Cavità praticata nello spessore di un muro/xxxxx per l'alloggiamento ed il riparo del contatore e delle saracinesche del Soggetto gestore
Opera di presa	Opere di derivazione dalla condotta di distribuzione fino alla saracinesca installata immediatamente a valle dell'apparecchio di misura
Punto di consegna	Luogo di ubicazione del punto finale dell'allacciamento
Richiesta di allacciamento:	Richiesta con cui s'inizia la pratica per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura
Servizio Idrico Integrato (SII)	Insieme dei servizi pubblici di captazione / adduzione / distribuzione di acqua ad usi civili (servizio idrico) nonché di raccolta (servizio fognatura) e depurazione (servizio di depurazione) delle

	acque reflue
Soggetto gestore	Soggetto che assicura la gestione del S.I.I. nel territorio Comunale
Subentro:	Sostituzione dell'Utente nel rapporto contrattuale con il Soggetto gestore a seguito del decesso del titolare della fornitura
Tariffario	Elaborato contenente le tariffe del S.I.I.
Utente	"Qualsiasi soggetto (ente pubblico e/o privato, ivi incluse le associazioni non riconosciute e le società di persone in cui l'utente detiene, a qualsiasi titolo, una partecipazione). Utente finale o consumatore allacciato alla rete, ivi compreso ogni altro soggetto che richiede al Soggetto Gestore l'esecuzione di una prestazione relativa al Servizio Idrico Integrato, anche se tale soggetto non ha ancora stipulato con il Soggetto Gestore il contratto".
Utenze deboli:	Utenti di cui alla classificazione ISEE (IndicatoreSituazione Economica Equivalente), indicatore utilizzato per verificare se spettano le agevolazioni richieste dal cittadino tramite la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), relative ai servizi di pubblica utilità quali acqua, luce e telefono, e prestazioni sociali ed assistenziali, quali assegni di maternità, borse di studio, ecc.
Voltura:	Sostituzione dell'Utente nel rapporto contrattuale con il soggetto gestore su richiesta dell'Utente medesimo

TITOLO I - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Art. 1 - Modalità di distribuzione dell'acqua

1. Il Soggetto gestore provvede alla fornitura idrica entro il territorio del Comune mediante contratti di fornitura ed alle condizioni tutte del presente Regolamento, nei limiti della disponibilità consentita da fattori o eventi climatici, idrogeologici e tecnici, compatibilmente con la possibilità di derivazione della risorsa dagli impianti e dalle reti di distribuzione idrica in esercizio.
Qualora la rete idrica non esista oppure non consenta il rispetto di tali parametri, nelle more della realizzazione o dell'adeguamento, il Soggetto gestore avrà facoltà di effettuare forniture che non siano conformi ai suddetti parametri tecnici, oppure di non concedere la fornitura qualora essa fosse pregiudizievole per le utenze preesistenti; in quest'ultima circostanza, il Soggetto gestore potrà negare l'erogazione delle forniture anche per usi non destinati all'uso domestico. Le particolari condizioni di fornitura saranno annotate in contratto.
2. Il contratto di fornitura è regolato:
a) dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
b) dalle disposizioni emanate da Enti ed Organi pubblici competenti in materia;
c) dalle condizioni speciali contenute nei singoli contratti di fornitura.
Condizioni particolari di fornitura saranno disciplinate anche da altre eventuali norme di carattere tecnico che il Soggetto gestore riterrà opportuno inserire in contratto.
3. La comunicazione di modificazioni e/o integrazioni al presente Regolamento è effettuata mediante mezzi di comunicazione di massa oppure mediante specifico messaggio riportato in fattura. Le nuove prescrizioni si intendono accettate, qualora nei sessanta giorni successivi all'invio della fattura l'utente non comunichi la propria volontà di recesso.
4. Il presente Regolamento ha piena efficacia su tutto il territorio del Comune di Cantalice servito dal Servizio Idrico ed annulla e sostituisce qualsiasi altro Regolamento preesistente. Pertanto, le condizioni contenute e/o richiamate nei contratti di fornitura in essere si intendono automaticamente modificate e/o adeguate alle condizioni del presente Regolamento.

Art. 2 - Usi dell'acqua e sistemi di fornitura

1. Ai sensi dell'art. 2, della legge 5 gennaio 1994 n. 36, il Soggetto gestore fornisce l'acqua in modo prioritario per il consumo umano. Gli altri usi sono ammessi esclusivamente quando la disponibilità della risorsa è sufficiente per il predetto uso prioritario.
2. L'acqua viene di norma fornita con il sistema di misura "a contatore", con le modalità specificate nel Titolo II del presente Regolamento.
3. L'acqua fornita non può essere ceduta a terzi né utilizzata per immobili diversi da quelli specificati in contratto, anche quando appartengono allo stesso proprietario.
4. E' altresì vietata, pena la risoluzione del contratto, qualsiasi utilizzazione dell'acqua diversa dalla tipologia d'uso indicata nel contratto di fornitura.
5. Nei casi d'infrazione ai divieti di cui al presente articolo, il Soggetto gestore, previa formale comunicazione all'utente, potrà sospendere la fornitura con oneri conseguenti a carico di chi commette l'abuso, fatto comunque salvo l'esperimento delle eventuali azioni civili e/o penali.

Art. 3 - Tipologie di fornitura

Le forniture si distinguono in forniture per uso pubblico e forniture per uso privato, a loro volta così articolate:
a) forniture per uso pubblico:
1.tutte le fontane pubbliche e le vasche pubbliche;
2.gli impianti per pubblici lavatoi;
3.gli impianti degli edifici destinati a pubblici servizi comunali: (uffici, scuole, cimitero, ecc.);
4.le bocche antincendio.

In un programma di contenimento dei consumi, i fontanili e/o le fontane pubbliche sono utilizzate per i fabbisogni delle utenze rispetto alla portata delle sorgenti. In considerazione di questo é assolutamente vietato a chiunque non espressamente autorizzato dal Soggetto gestore di intervenire sulle valvole di erogazione per modificarne la portata, sono fatti salvi dal divieto i casi di incendio. L'Amministrazione si riserva, in caso di danneggiamenti o manomissioni alle fontane e/o ai fontanili pubblici, di sospendere il servizio e di rivalersi su eventuali responsabili. L'acqua delle fontane pubbliche e/o dei fontanili pubblici è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata solo per gli usi domestici. E' vietato prelevare acqua con tubi di gomma o equivalenti, con contenitori superiori ai 50 litri, fare qualsiasi altro uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fonti di erogazione sopra indicate. Ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

b) forniture per uso privato:
- forniture destinate ad uso domestico;
- forniture destinate ad uso commerciale;
- forniture destinate ad uso industriale;
- forniture destinate ad uso artigianale;
- forniture destinate all'allevamento animali (zootecnica);
- forniture temporanee;
- forniture a subdistributori;
- ogni altro uso privato.

Si definiscono attività di allevamento di animali quelle riguardanti gli utenti in possesso di regolare registro di stalla rilasciato dalla Asl competente e di iscrizione come allevatori di animali alla C.C.I.A.A. Del territorio o ad altro elenco ufficiale equipollente per l'attività. E' altresì definita attività di allevamento di animali quella riguardante la piccola produzione domestica. In quest'ultima ipotesi il rilascio della concessione è subordinato alla produzione presso l'Ente Gestore di autodichiarazione avente ad oggetto la consistenza dell'allevamento (indicazione in UBA), l'ubicazione dello stesso. In entrambi i casi il rilascio della concessione è altresì subordinato alla conformità alle norme igienico sanitarie vigenti in materia e al regolamento di Polizia Urbana. L'Ente Gestore si riserva la facoltà di eseguire controlli su quanto dichiarato e/o autocertificato dall'utente.

La tariffa per dette attività è composta da un canone fisso annuo e dal consumo variabile legato alle specifiche tipologie di utenza come di seguito indicate. Le tariffe sono stabilite con apposita deliberazione di Giunta Comunale con decorrenza dal 1° gennaio 2015. Le tipologie di consumo sono così suddivise:

- tipologia Z1 che corrisponde ad un consumo annuo da 0 a 3 metri cubi (1 metro cubo a quadrimestre);
- tipologia Z2 che corrisponde ad un consumo annuo da 0 a 6 metri cubi (2 metri cubi a quadrimestre);
- tipologia Z3 che corrisponde ad un consumo annuo da 0 a 12 metri cubi (4 metri cubi a quadrimestre);
- tipologia Z4 che corrisponde ad un consumo annuo da 0 a 24 metri cubi (8 metri cubi a quadrimestre);
- tipologia Z5 che corrisponde ad un consumo annuo da 0 a 150 metri cubi (50 metri cubi a quadrimestre);

Per le tipologie di consumo da Z1 a Z3 é sufficiente autocertificazione, come sopra specificata.

Il superamento della fascia di consumo richesta ed attribuita all'utente é soggetta ad una maggiorazione nella tariffa al metro cubo che sarà stabilito con apposita deliberazione di Giunta Comunale con decorrenza dal 1° gennaio 2015

Art.4 Nuove lottizzazioni (art. 28 Legge 1150/1942).

Nelle nuove strade di lottizzazione, la spesa per la nuova rete di distribuzione sarà a totale carico del lottizzante e l'Ufficio Tecnico Urbanistico ne fisserà o verificherà diametri, percorsi e caratteristiche e ne controllerà la posa in opera.

Resta inteso che le nuove condotte principali e le nuove diramazioni diventano di proprietà del Comune che si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di allacciare alle predette diramazioni altri eventuali utenti.

Art. 5 - Allacciamenti per uso pubblico - Misurazione prelievi d'acqua

La realizzazione degli allacciamenti relativi agli impianti per uso pubblico è eseguita, su richiesta del Comune, a cura e spese del Soggetto gestore a fronte della stipula di un regolare contratto di fornitura. I relativi consumi, di norma, sono misurati da contatori. Potranno essere eccezionalmente conteggiati "a bocca tarata" i consumi afferenti ad allacciamenti temporanei necessari per fiere, sagre e manifestazioni in genere, i cui oneri sono comunque a carico del Comune medesimo.

Art. 6 - Prelievi abusivi da utenze per uso pubblico

E' fatto rigoroso divieto di prelevare acqua:
a) dalle bocche di innaffiamento stradale e dei giardini pubblici eventualmente installati, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali bocche sono destinate;
b) dagli idranti antincendio eventualmente installati nelle strade, se non per spegnimento di incendi;
c) dalle fontanelle pubbliche, se non nei limiti e con le modalità di cui all'art. 3.

Art. 7 - Richiesta di fornitura

1. Per ottenere un nuova fornitura d'acqua, l'interessato deve presentare al Soggetto gestore una richiesta, corredata dalla documentazione prescritta in relazione alla tipologia della fornitura, compilata sui moduli allo scopo predisposti. L'accettazione della richiesta è subordinata all'osservanza, da parte del richiedente, della normativa edilizia vigente per la tipologia di immobile interessato nonchè della normativa vigente nel caso di richieste per le altre tipologie per uso privato previste dal presente regolamento.
L'Ufficio verificherà la regolarità edilizia e la conformità catastale dell'immobile, il richiedente è tenuto a presentare, se richiesto, ogni documento necessario a tal fine;
Per le nuove costruzioni o per le ristrutturazioni il richiedente dovrà inoltre precisare la destinazione e la tipologia del fabbricato indicando anche il numero delle utenze che dovranno essere installate. Per tale richiesta verrà riscontrata la regolarità del permesso a costruire, dell'abitabilità o dell'agibilità dell'immobile da servire e, in caso contrario, la richiesta rimarrà sospesa fino alla regolarizzazione della documentazione predetta.
Tutte le spese, comprese quelle di bollo degli atti di concessione, sono a carico dei richiedenti che con la firma della domanda accettano senza riserve il presente regolamento.
Per l'esecuzione di reti idriche a servizio di nuove lottizzazioni o di nuove diramazioni della rete di distribuzione, il richiedente dovrà allegare alla domanda n. 3 planimetrie (1:5OO) dell'area interessata con evidenziate le strade, la tipologia dei fabbricati, la loro destinazione d'uso ed il numero delle utenze previste, in modo che l'Ufficio possa costituire un'apposito catastino delle reti idriche.
2. L'eventuale mancata accettazione della richiesta di fornitura dovrà essere adeguatamente motivata e comunicata formalmente al richiedente. Per richieste di residenti relative ad utenze domestiche ricadenti nel perimetro urbano, nel caso in cui la mancata accettazione sia dovuta ad inesistenza/insufficienza della rete di distribuzione idrica, il Soggetto gestore dovrà altresì comunicare al richiedente i tempi di esecuzione degli interventi, necessari, previsti nella programmazione d'ambito.
3. La fornitura dell'acqua viene, di norma, effettuata nei confronti del proprietario dell'immobile, del locatario, dell'usufruttuario o dell'enfiteuta, con uno o più apparecchi di misura per corpo di fabbricato. I contatori sono situati al confine della proprietà dell'utente e della proprietà pubblica (strada provinciale, comunale o altro). È dunque vietato ubicare il contatore presso strade private, interpoderali, etc.; essi dovranno inoltre essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione e comunque approvati dal Soggetto gestore, custoditi in apposita nicchia costruita a spese dell'utente, con apposito sportello di chiusura, la cui chiave è tenuta dagli agenti dell'acquedotto. A valle del contatore dovrà essere

collocato, a cura ed a spese dell'utente, un rubinetto di arresto. Tutti gli apparecchi misuratori ed il rubinetto che li precede saranno muniti di apposito sugello metallico apposto dall'Ente Gestore.
La messa in opera del contatore dovrà risultare da verbale sottoscritto dall'utente nel quale saranno menzionati il tipo, la caratteristica, il numero di matricola e il consumo in esso registrato. Del pari dell'atto della rimozione e delle sostituzioni dei contatori, sono redatti verbali contenenti i dati suddetti, l'indicazione del motivo della rimozione e sostituzione ed eventuali altre irregolarità riscontrate. I verbali sono firmati dall'utente e dall'agente incaricato dall'Ente Gestore. In mancanza dell'utente il verbale è firmato da due testimoni. I contatori possono essere rimossi o spostati solo per disposizione del Servizio Idrico e per mezzo dei suoi incaricati, d'ufficio o a seguito di richiesta dell'utente ed esclusivamente con spese a carico dell'utente.

4. Per forniture destinate a cantieri da installare per la realizzazione di nuovo immobile, la richiesta deve essere corredata della concessione edilizia e degli elaborati del progetto esecutivo approvato che consentano al Soggetto gestore di dimensionare l'allacciamento in ragione delle esigenze di erogazione idrica previste per il costruendo immobile.

Art. 8- Contratto di fornitura – Adempimenti - Versamenti

1. Nel caso di nuova fornitura il Soggetto gestore, accertata la possibilità di effettuare la stessa, redigerà il preventivo degli eventuali lavori necessari per l'allacciamento di cui al successivo articolo 18.
2. La sottoscrizione di un contratto – inteso come nuova fornitura - e la successiva esecuzione delle opere necessarie sono subordinate all'ottenimento, a cura e spese del richiedente, dei nulla osta, autorizzazioni e servitù eventualmente necessari per la realizzazione, la posa ed il mantenimento degli impianti occorrenti nonché al versamento al Soggetto gestore dell'importo dovuto ai seguenti titoli:
a) *diritto per oneri di istruttoria della pratica*
b) *contributo e/o oneri di allacciamento*
In caso di Utenti protestati o insolventi,fraudolenti o di particolari tipologie di utenze non domestiche, la riattivazione della fornitura e/o altre forniture o la prosecuzione della fornitura stessa può essere subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
3. Nel caso di **subentro** (di cui al successivo art. 15) afferente a fornitura preesistente è dovuto quanto previsto alle lett. a) del precedente comma 2) - diritto per oneri di istruttoria della pratica.
4. Nel caso di **voltura** afferente a fornitura preesistente è dovuto il contributo previsto per "oneri di istruttoria pratica voltura".
5. A garanzia dei pagamenti dei consumi di particolari tipologie di utenze non domestiche, il Soggetto gestore avrà facoltà di richiedere all'Utente garanzie fidejussorie commisurate al prevedibile fatturato medio annuo.
6. Qualora l'allacciamento alla rete idrica sia effettuato nell'interesse di più richiedenti, il costo dell'impianto sarà ripartito proporzionalmente tra gli stessi.
7. La stipula di un nuovo contratto di fornitura con un Utente, che sia debitore del Soggetto Gestore in ragione di una o più prestazioni relative al S.I. già eseguite, è subordinata al pagamento del predetto debito anche con pagamento rateizzato.

Art. 9 - Spese di fornitura dell'acqua

Le spese connesse alla fornitura dell'acqua (imposte, tasse, ecc.) sono a carico dell'Utente.

Art. 10 - Usi della risorsa - Contabilizzazione dei consumi

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe, restano definiti i seguenti usi:
a. forniture destinate ad uso domestico;
b. forniture destinate ad uso commerciale;
c. forniture destinate ad uso industriale;
d. forniture destinate ad uso artigianale;

e. forniture destinate all'allevamento animali (zootecniche);
f. forniture temporanee;
g. forniture a subdistributori;
h. ogni altro uso privato.
La fornitura di acqua per gli usi di cui ai punti da b) ad h) può essere sospesa, anche senza preavviso, nel caso di esigenze di approvvigionamento dell'uso domestico e dell'uso pubblico, valutate ad insindacabile giudizio del Soggetto gestore;
2. Nel caso di utenze multiple o condominiali il soggetto gestore provvede, ove tecnicamente possibile, alla separazione delle utenze di diversa tipologia come innanzi definite;
3. I consumi sono contabilizzati secondo le tariffe, le relative articolazioni e le decorrenze determinate dall'Ente preposto;

Art. 11 - Fatturazione

1. La fatturazione del Servizio Idrico Integrato può avvenire sulla base dei consumi:
a) rilevati direttamente dal Soggetto gestore;
b) comunicati dall'Utente con le modalità indicate in fattura (autolettura);
c) presunti, come determinati dal Soggetto gestore sulla base dei consumi del corrispondente periodo dell'anno precedente (le fatture relative sono emesse in acconto).
d) conguagliati di norma, con la prima fatturazione,utile successiva alla rilevazione o comunicazione della lettura.
2. Le fatture sono emesse con frequenza quadrimestrale;
3. Il Soggetto gestore può modificare le modalità di fatturazione nel rispetto delle normative vigenti in materia, dandone comunicazione all'Utente anche mediante avviso pubblico.
4. Qualsiasi reclamo afferente ai volumi fatturati ed agli importi dovrà essere presentato formalmente entro quindici giorni dal termine di scadenza della fattura. In caso di reclamo non fondato l'Utente sarà tenuto al pagamento degli interessi di mora sulla somma dovuta nella fattura oggetto del reclamo e di eventuali ulteriori spese, con decorrenza dalla data di scadenza della bolletta.
5. Con la fatturazione dei consumi sarà addebitata la quota fissa quadrimestrale stabilita con deliberazione di giunta.

Art. 12 Consumi presunti in mancanza del contatore

Le erogazioni vengono effettuate a contatore ed in base ad indicazioni quadrimestrali di consumo. Nel caso di irregolare e mancato funzionamento del contatore, non imputabili all'utente, per un determinato periodo di tempo o anche nel periodo in cui all'utente venisse dato il servizio dell'acqua senza che gli sia stato installato il contatore, il conteggio del consumo per tale periodo sarà fatto in base al consumo medio riferito agli stessi quadrimestri degli ultimi tre anni o in mancanza di tale indicazione in base alla media giornaliera del quadrimestre precedente o del corrispondente quadrimestre dell'anno precedente.

Art. 13 - Durata e scadenza dei contratti

1. Il contratto, se non diversamente indicato, ha durata annuale e decorre:
a) dalla data di posa del misuratore, se trattasi di nuova utenza;
b) dal giorno della riapertura del contatore, nel caso di riattivazione di utenza.
Alla scadenza, s'intenderà tacitamente prorogato per un uguale periodo e così di seguito per i periodi successivi salvo disdetta di una delle parti, da comunicare con raccomandata A. R., con un preavviso di almeno 15 gg. rispetto alla data di decorrenza del recesso, ovvero consegnata agli sportelli del Soggetto gestore e riscontrata con ricevuta, con l'indicazione del recapito al quale dovrà essere inviata la fattura di conguaglio a chiusura dell'utenza.
2. A seguito della disdetta, il Soggetto gestore provvederà all'interruzione della fornitura; qualora ciò non sia impedito da cause di forza maggiore - e comunque da cause al medesimo non imputabili, quale, in particolare, l'impossibilità di accedere agli apparecchi di misura; in tale caso il

contratto deve intendersi non risolto e l'Utente rimarrà destinatario della fornitura e tenuto ai relativi pagamenti.
3. In caso di cessazione dell'utenza, il Soggetto gestore si riserva il diritto di ritirare le apparecchiature di misura e distaccare l'allacciamento.

Art. 14 - Cambiamento d'utenza (disdetta, voltura e subentro)

1. L'Utente che venda, ceda, affitti o cessi comunque di utilizzare i locali oggetto della fornitura deve tempestivamente avanzare richiesta di risoluzione del contratto, mediante raccomandata A. R., ovvero consegna agli sportelli del Soggetto gestore che ne rilascerà ricevuta. In mancanza, l'Utente rimarrà responsabile del pagamento dei corrispettivi del Servizio Idrico Integrato - anche se ne avessero usufruito suoi successori e/o aventi causa - nonché di qualunque danno eventualmente arrecato agli impianti del Soggetto gestore.
2. Il contratto di fornitura si intende risolto dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione di cui al precedente punto, salvo quanto stabilito all'art. 13, comma 2 del presente Regolamento.
3. Qualora il Soggetto gestore venga comunque a conoscenza di un subentro nell'utilizzazione della fornitura, il nuovo beneficiario sarà invitato a regolarizzare la sua posizione entro il termine di 30 giorni, mediante sottoscrizione di nuovo contratto e pena la sospensione dell'erogazione, fatta salva l'attivazione di azioni civili e/o penali.
4. Le disposizioni di cui precedenti commi sono applicabili anche nel caso di cambiamento di Cliente per nuova locazione o per cessione di esercizio.
5. Nel caso di trasferimento d'azienda, sia l'alienante che l'acquirente rispondono dei debiti anteriori alla data del trasferimento maturati in forza del contratto stipulato con il Soggetto gestore (ex art. 2560 C.C.). Nel caso di affitto o usufrutto d'azienda, l'usufruttuario o l'affittuario saranno responsabili della morosità dalla data di stipula del relativo atto notarile (ex artt. 2561 e 2562 C.C.).
6. Nel caso di trasformazione in più utenze di una utenza preesistente, dovranno essere stipulati singoli contratti per ciascuna delle forniture interessate, in conformità a quanto al riguardo stabilito nel presente Regolamento; per tali utenze si aprirà, contestualmente alla richiesta di nuova utenza, un preventivo parallelo per la diminuzione dell'impegno contrattuale dell'utenza preesistente ed, eventualmente, per la sostituzione dell'apparecchio di misura con uno di diametro inferiore.
7. In caso di divisione fra più proprietari, è considerato titolare della fornitura, con i diritti e gli obblighi che ne conseguono, il proprietario di quella parte del bene immobile in cui si trova installato l'apparecchio di misura. I proprietari delle restanti parti dovranno avanzare richiesta di nuova fornitura al Soggetto gestore ai sensi del precedente articolo 8.

Art. 15 Subentro

1. Gli eredi sono tenuti a comunicare al Soggetto gestore, entro due mesi, il decesso del titolare della fornitura, con contestuale richiesta di subentro, cambiamento d'utenza ovvero di cessazione della fornitura. Gli eredi medesimi rimangono comunque responsabili, a norma di legge, di tutte le somme dovute.
2. Qualora il Soggetto gestore venga a conoscenza del decesso senza che sia stato comunicato nel predetto termine, gli eredi saranno ritenuti responsabili - oltre che del pagamento di tutte le somme dovute – anche degli eventuali danni e/o infrazioni prodotte alle apparecchiature del Soggetto gestore.
3. L'eventuale subentro dell'erede convivente nel contratto preesistente avviene con le modalità stabilite all'art. 8, con il pagamento del solo diritto di istruttoria pratica e, ove necessario, contestuale adeguamento delle condizioni contrattuali.

Art. 16 - Forniture temporanee

1. A richiesta, il Soggetto gestore può concedere forniture temporanee d'acqua, intese come erogazioni provvisorie destinate ad alimentare, per un periodo determinato, impianti non permanenti o per prelievi occasionali pubblici e privati.
2. La fornitura è subordinata al pagamento – ai fini della sottoscrizione del contratto, da richiedere con le modalità stabilite all'art. 8 – di un importo, determinato ai sensi delle tariffe vigenti, che

comprende:
a) il costo dell'eventuale allacciamento;
b) la quota fissa per il periodo richiesto, applicabile anche ai periodi inferiori al quadrimestre;
3. L'eventuale maggior consumo registrato rispetto al quantitativo determinato ai sensi del punto sarà fatturato quadrimestralmente. Qualora il contratto abbia durata inferiore ad un quadrimestre, le somme relative ai maggiori consumi saranno pagate a scadenza.
4. Il contratto provvisorio di fornitura non è soggetto a rinnovo tacito. Pertanto, quindici giorni prima della scadenza, l'Utente dovrà richiederne la proroga provvedendo al pagamento degli importi di cui al punto 2) in ragione del maggior periodo, che non potrà superare la durata complessiva di un anno.
5. Per le forniture provvisorie valgono, in quanto applicabili, tutte le norme contenute nel presente Regolamento, con esclusione dell'art. 11.

Art. 17 - Fornitura per uso cantiere

1. La fornitura è consentita alle specifiche condizioni previste all'articolo 7 del presente Regolamento ed è subordinata al rispetto delle procedure ed al pagamento degli importi previsti all'articolo 16 per le forniture temporanee.
2. Il contratto di fornitura avrà durata pari a quella della concessione edilizia assentita, alla cui scadenza s'intenderà automaticamente risolto di diritto, fermo l'obbligo del Cliente di richiederne disdetta alla data di ultimazione dei lavori di costruzione dell'immobile.

Art. 18 – Allacciamento

L'allacciamento di nuova utenza viene realizzato dal Soggetto gestore nel luogo, con le modalità ed i criteri ritenuti necessari, che l'Utente accetta integralmente. Riscontrata la regolarità della richiesta di fornitura d'acqua, l'Ufficio competente emetterà l'ordine di lavoro per gli addetti al servizio acquedotto che, previo accordo con l'interessato, fisseranno tempi e modi per l'esecuzione dell'intervento richiesto. Come evidenziato nel preventivo di spesa, gli scavi ed i rinterri necessari all'esecuzione delle nuove prese, impianti o diramazioni, saranno sempre a carico del richiedente. I lavori potranno essere eseguiti dall'Ente gestore o direttamente dal richiedente limitatamente allo scavo, al rinterro e al ripristino del manto stradale. Tale onere richiederà il suo quotidiano controllo e la diuturna segnaletica dei lavori in corso, in quanto il richiedente sarà il solo ed unico responsabile, sia civile che penale, di eventuali danni a persone e cose. Il richiedente, prima di eseguire lo scavo, dovrà inoltre informarsi sugli eventuali sottoservizi esistenti (condutture energia elettrica, gas etc.) nel tratto di strada interessato dallo scavo, richiederne il parere ed ottenerne il relativo benestare da parte degli enti interessati, restandone egli l'unico responsabile di ogni eventuale danno. Gli allacciamenti, da eseguirsi esclusivamente dal personale dipendente o incaricato dell'Ente Gestore, prevedono la posa in opera di una derivazione che, dipartendosi dalla condotta principale, si innesterà nel pozzetto del contatore che sarà posto all'inizio della proprietà privata, a confine con la proprietà Comunale. La manutenzione delle derivazioni per gli allacciamenti, compresi la valvola di ritegno ed il contatore, resteranno a carico dell'Ente Gestore; il rubinetto d'arresto posto in opera a valle del contatore sarà a carico dell'utente, ma del tipo e marca prescritti dall'Ente.

Art. 19 - Allacciamenti ricadenti in aree private

1. La manutenzione e la riparazione della parte d'allacciamento posta su proprietà privata saranno eseguite a cura del Soggetto gestore, fermo l'obbligo del Cliente di segnalare tempestivamente ogni eventuale guasto riscontrato.
2. I lavori saranno addebitati con modalità stabilite dal Soggetto gestore che, salvo documentati casi di urgenza, preavviserà l'Utente della riparazione da eseguire. Non effettuando il pagamento dell'importo relativo alla riparazione, l'Utente perderà il diritto alla fornitura dell'acqua che, pertanto, potrà essere sospesa fino al saldo del debito.

3. I lavori di allacciamento sono garantiti dal Soggetto gestore per due anni dall'esecuzione. Eventuali lavori di modifica e/o spostamento delle opere di presa, se richiesti dal Cliente o dovuti a cause al medesimo imputabili, saranno eseguiti dal Soggetto gestore a spese del Cliente.
4. Il Soggetto gestore non è responsabile dei danni a terzi, di qualsiasi specie ed entità, che si verifichino a causa della parte dell'allacciamento insistente su aree private.
5. Qualora l'allacciamento debba essere installato, su espressa deroga dell'Ente gestore all'art. 7 del presente regolamento, tutto o in parte, su terreni o strade privati, la fornitura sarà concessa a condizione che l'Utente acquisisca - a sue cura, spese e responsabilità - il nulla-osta dei relativi proprietari e che siano formalmente costituite le servitù necessarie per la costruzione e l'esercizio delle opere, senza alcun onere per il Soggetto gestore.

Art. 20 - Recupero delle opere di allacciamento

Alla cessazione dell'utenza, il Soggetto gestore provvederà a sue cura e spese al distacco dell'allacciamento ed al recupero delle opere, ad eccezione delle parti eventualmente utilizzate per l'alimentazione di altre utenze.

Art. 21 - Impianto interno

1. La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno – inteso come insieme delle opere di diramazione poste a valle dell'allacciamento – ricadono ad esclusivo carico del Cliente.
L'impianto interno e gli apparecchi utilizzatori devono essere conformi alla normativa vigente in materia di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano ed idonei a sopportare il campo di pressione previsto nella rete di distribuzione del Soggetto gestore. L'impianto interno dovrà essere eseguito in modo da evitare assolutamente il collegamento con acque di altra provenienza ed, in particolare, qualsiasi possibilità di riflusso in rete sia di tali acque, sia di quelle comunque accumulate dal Cliente.
2. Nella realizzazione e nell'uso degli impianti interni, l'Utente deve sempre e comunque osservare i seguenti obblighi e divieti:
a) obbligo di proteggere adeguatamente dal gelo e dal calore le tubazioni idriche e gli apparecchi di misura;
b) divieto per le tubazioni idriche di sottopasso di fogne e/o di posa entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili;
c) divieto di collegare le condotte di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili e di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee;
d) divieto di installazione di apparecchi di erogazione, compresi apparecchi di sollevamento non idraulicamente sconnessi dalla rete, che, consentendo eccessive portate istantanee, possano influire negativamente sulla erogazione ad altri Utenti;
e) divieto di utilizzo delle tubazioni dell'impianto come prese di terra per apparecchi o impianti elettrici di qualsiasi genere nonché di qualsiasi collegamento con impianti elettrici.
3. L'Utente è tenuto al controllo del regolare e corretto funzionamento dell'impianto interno in conformità agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Il Soggetto gestore si riserva il diritto di far verificare gli impianti e le apparecchiature del Cliente dal proprio personale, munito di tessera di riconoscimento, al fine di accertare che essi non arrechino pregiudizio alle condizioni di funzionamento tecnico ed igienico degli impianti gestiti ed, in generale, per verificare il rispetto della regolarità della distribuzione anche in rapporto alle pattuizioni contrattuali ed alle norme di legge. Il Soggetto gestore inviterà l'Utente ad eliminare entro 15 giorni la causa del pregiudizio accertato; trascorso inutilmente tale termine, verrà sospesa la fornitura dell'acqua. Si procederà, invece, all'immediata sospensione della fornitura nei casi di particolare gravità ed in situazioni contra legem. L'Utente, pertanto, dovrà consentire al personale del Soggetto gestore l'accesso a tutti i locali in cui sono installati apparecchi e condutture facenti parte dell'impianto interno. In caso di impedimento o di opposizione ingiustificata, il Soggetto gestore - previa diffida con esito negativo - potrà sospendere l'erogazione dell'acqua fino a che le ispezioni non saranno state eseguite e ciò senza che l'Utente possa pretendere indennizzi di sorta o

cessino di essere vincolati all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. Il Soggetto gestore nei casi di recidiva potrà esercitare il diritto di cui all'art. 28 del presente Regolamento.
5. Il Soggetto gestore è responsabile della qualità dell'acqua somministrata fino all'apparecchio di misura, ricadendo da questo in poi esclusivamente sul Cliente la responsabilità dell'uso e della qualità dell'acqua.
6. Il Soggetto gestore non risponde in nessun caso dei danni causati a valle dell'allacciamento.

Art. 22 - Pozzi d'acqua ad uso privato

I pozzi d'acqua ad uso privato e le relative condotte di collegamento non potranno in nessun caso essere connesse con gli impianti interni alimentati dall'acquedotto pubblico, nemmeno in presenza di apparecchiature di intercettazione, ritegno e disconnessione idraulica. In caso di accertata inosservanza, il Soggetto gestore procederà alla sospensione dell'erogazione idrica fino a quando non siano state eseguite, a cura e spese del Cliente, le modifiche necessarie. Tutte le spese afferenti l'interruzione e la successiva riattivazione saranno a carico del Cliente, come pure ogni responsabilità conseguente.

Art. 23 - Apparecchi di misura – Consumi - Utilizzazioni irregolari – Sanzioni

1. Nel caso in cui il personale del Soggetto gestore accerti l'effrazione, la manomissione o l'alterazione dei sigilli apposti a garanzia della corretta registrazione dei consumi delle utenze a contatore, sarà applicata al Cliente una sanzione variabile da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
2. Nei casi in cui sia accertata l'effrazione, manomissione o alterazione dei sigilli delle utenze a bocca tarata - ovvero, per qualunque tipo di utenza, la manomissione delle condotte o accertato un qualsiasi altro accorgimento atto a consentire un prelievo incontrollato e/o fraudolento dell'acqua - l'Utente, oltre alla penale di cui sopra, è tenuto al pagamento dell'acqua prelevata alla tariffa di massima fascia prevista dalla normativa vigente ed a rimborsare al Soggetto gestore tutte le spese conseguenti al fatto abusivo.
3. La determinazione del volume d'acqua abusivamente prelevato di cui al comma precedente verrà effettuata sulla base della portata massima erogabile a seguito della irregolarità commessa, calcolata per un periodo di mesi sei, salvo dimostrazione di diverso periodo di erogazione. Nei casi in cui vi sia recidiva o rifiuto da parte del Cliente all'immediata eliminazione dell'abuso, ovvero quando vi siano inadempienze al pagamento dei consumi di cui al comma precedente, il Soggetto gestore ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua, fino all'eliminazione dell'abuso e comunque fino al pagamento delle somme di cui sopra.
4. La sospensione dell'erogazione dell'acqua potrà anche essere immediatamente effettuata nei casi d'utilizzazione da parte del Cliente sia per fornitura a terzi, sia per immobili e/o scopi diversi da quelli specificati in contratto. Anche in tali casi la fornitura dell'acqua sarà ripristinata dopo l'eliminazione dell'abuso.
5. Il Soggetto gestore nei casi di recidiva potrà esercitare il diritto di cui all'art. 28 del presente Regolamento.

Art. 24 - Infrazioni

1. Le infrazioni al presente Regolamento commesse dal Cliente sono contestate dal personale incaricato dal Soggetto Gestore con apposito verbale, copia del quale è consegnata al Cliente medesimo.
2. Qualora l'Utente non paghi quanto dovuto o sia recidivo nel commettere infrazioni, il Soggetto gestore ha facoltà di sospendere la fornitura dell'acqua e di risolvere il contratto, salva ed impregiudicata l'azione penale.

Art. 25 - Interruzioni temporanee di fornitura d'acqua – Riduzione o aumento di pressione

L'acqua è fornita con continuità, salvo circostanze eccezionali o cause di forza maggiore. Il Soggetto gestore può, tuttavia, interrompere la fornitura per manutenzione o altre esigenze, arrecando il minore disagio possibile all'utenza, compatibilmente con le necessità del servizio; in tal

caso, provvederà ad avvertire la cittadinanza dell'interruzione ed al ripristino della regolarità del flusso, con la maggiore sollecitudine consentita. L'Utente non potrà pretendere per l'interruzione del flusso, anche in caso di impossibilità di tempestivo preavviso, alcun risarcimento di danni o rimborso spese. Dovendo essere i contatori dell'acqua necessariamenti dotati,a cura e spese dell'utente, di riduttore di pressione eventuali ed improvvisi aumenti della stessa nella rete idrica non daranno diritto agli utenti a pretendere alcun indennizzo e/o risarcimento di danni.

Art. 26 - Termini e modalità di pagamento - Indennità di mora

1. L'Utente è tenuto ad effettuare il pagamento della fattura nel termine e con le modalità nella stessa indicate. Il Soggetto gestore, dal giorno successivo alla scadenza del termine, applicherà sugli importi delle bollette insolute gli interessi di mora calcolati sulla base del T.U.R. (tasso ufficiale di riferimento). L'indennità di mora verrà addebitata agli Utenti sulle fatture emesse successivamente o, in caso di mancato pagamento, richiesta attraverso gli idonei mezzi legali.
2. Il Soggetto gestore si riserva la facoltà di sollecitare l'Utente al pagamento della morosità con lettere e raccomandate ovvero altro idoneo mezzo di comunicazione, addebitando al Cliente tutti i costi sostenuti e gli ulteriori oneri per l'istruttoria espletata.
3. l'utente che non abbia ricevuto a domicilio la bolletta é tenuto a recarsi presso l'Ufficio Tributi del Comune, comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, per provvedere al ritiro e al pagamento della bolletta stessa.

Art. 27 - Sospensione della fornitura

1. Per ogni inadempienza dell'utente e, ivi incluso il non esatto o parziale pagamento del corrispettivo del Servizio idrico, il Soggetto gestore, ai sensi dell'art. 1565 Codice Civile, può ridurre la fornitura previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata con diffida e messa in mora con indicazione del termine ultimo per procedere all'esatto adempimento, addebitando al Cliente le spese di riduzione e di riattivazione, nonché i corrispettivi fatturati. La riduzione della fornitura del SI e/o parte dello stesso (acquedotto, fognatura, depurazione) può essere effettuata anche nel caso di inadempienze del Cliente relative ad ulteriori forniture anche cessate intestate al medesimo cliente. Eventuali contestazioni o reclami in corso non danno diritto all'utente di sospendere, ridurre l'importo o differire i pagamenti dovuti ed indicati nella bolletta stessa.
2. Il Soggetto gestore può ridurre la fornitura anche senza preavviso:
a) per cause oggettive di pericolo;
b) per appropriazione fraudolenta di acqua;
c) per l'utilizzazione da parte del Cliente sia per fornitura a terzi, sia per immobili o per scopi diversi da quelli specificati nel contratto;
d) per la riattivazione non autorizzata della fornitura ridotta per mancato pagamento della bolletta.
3. La riattivazione della fornitura interrotta per morosità sarà in ogni caso subordinata al versamento dell'importo delle bollette insolute e degli interessi di mora nonché del rimborso spese di ripristino della fornitura. Il soggetto gestore non risponde di eventuali danni derivanti dalla sospensione della erogazione dell'acqua nei confronti dell'utente moroso, che, per parte sua, rimane comunque vincolato alla osservanza degli obblighi contrattuali.
4. In tutti i casi di riduzione della fornitura d'acqua è comunque fatto salvo l'esperimento di azioni civili e/o penali.
5. Nei casi di morosità consolidata il Soggetto gestore può subordinare l'accettazione delle richieste del Cliente al pagamento del debito derivante da qualunque titolo. Si definisce morosità consolidata il mancato pagamento di due o più bollette per le quali all'Utente è stata notificata la diffida ad adempiere. Nell'applicazione del presente articolo si deve tenere conto del regolamento dei servizi sociali.

Art. 28 - Risoluzione del contratto

Il Soggetto gestore potrà risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con addebito dei corrispettivi dovuti sino alla scadenza e degli eventuali maggiori danni, nei seguenti casi:

a) per violazione degli articoli 2, 14, 21, 23, 24, 27 e 35 del presente Regolamento;
b) per prelievo fraudolento dell'acqua;
c) ogni qualvolta il Soggetto gestore venga a conoscenza di dichiarazioni false prodotte dal Cliente per la stipula del contratto ovvero che l'immobile oggetto di fornitura sia detenuto senza titolo legittimo o non sia in regola con la vigente normativa urbanistica.

Art. 29 - Foro competente

Il foro competente per le controversie afferenti al rapporto di fornitura è quello di Rieti.

Art. 30 - Modifiche al Regolamento

Il Soggetto gestore si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del presente Regolamento dandone opportuna comunicazione all'utenza.

Art. 31 - Consenso al trattamento dei dati del Cliente

I dati personali forniti dal Cliente utenti saranno oggetto di trattamento da parte di Soggetto gestore, ai sensi e per gli effetti del D. l.vo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalità attinenti alla gestione del contratto di fornitura del Servizio Idrico Integrato e nell'ambito degli obblighi imposti dalla vigente normativa, nonché per l'eventuale riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie. Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. I dati verranno trattati nel rispetto della normativa vigente, con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, comunque mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e riservatezza. Ai fini dello svolgimento di alcune attività collegate alla prestazione del servizio di fornitura idrica e della gestione del contratto di fornitura, può rendersi necessaria la comunicazione dei dati all'esterno, in particolare per ciò che concerne la lettura dei
contatori, i servizi di pagamento ed esattoria, la gestione del credito ed altre attività similari. L'Utente, quale soggetto interessato, ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del d. lgs. 196/03. In particolare, potrà conoscere:
a) l'origine dei dati personali;
b) le finalità e le modalità del trattamento dei dati;
c) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) gli strumenti identificativi del titolare, del responsabile e del rappresentante designato;
e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
In qualsiasi momento, potranno essere, altresì, richieste informazioni sui dati e sulla loro utilizzazione, aggiornamenti, integrazioni e rettifiche ovvero il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, opporsi al loro trattamento e, comunque, esercitare ogni altro diritto previsto dalla legge, rivolgendosi al titolare del trattamento dei su indicati dati, ossia a Soggetto gestore.. L'Utente è tenuto a dichiarare ed garantire che i dati personali che vengono forniti a Soggetto gestore sono corretti, veritieri ed aggiornati e si impegna ad aggiornare tempestivamente i dati registrati affinché questi siano costantemente completi e veritieri.

TITOLO II – UTENZE A CONTATORE

Art. 32 - Contratti per erogazione a contatore

Si intendono contratti a contatore quelli il cui consumo è registrato da apposite apparecchiature di misura dell'acqua erogata.

Art. 33 - Variazioni della consistenza immobiliare e/o dell'uso

Nel caso di variazioni della consistenza dell'unità immobiliare e/o della tipologia d'uso della fornitura, l'Utente è obbligato a regolarizzare la posizione contrattuale ai fini dell'installazione – ove tecnicamente possibile - di idonei apparecchiature di misura, nel numero necessario.

Art. 34 - Dimensionamento dell'allacciamento

Il tipo ed il diametro della presa, della tubazione e del contatore verranno determinati tenendo presenti le caratteristiche della fornitura richiesta.

Art. 35 - Posa in opera dei contatori

1. I contatori sono situati al confine della proprietà dell'utente e della proprietà pubblica come specificato dall'art. 7 del presente regolamento. L'Utente deve realizzare e/o adeguare l'alloggiamento del contatore secondo le disposizioni impartite dal Soggetto gestore. I contatori dovranno essere installati in luoghi dove gli addetti del Soggetto gestore possano liberamente accedere per procedere alla lettura e all'ispezione.
I contatori sono installati:
a) in alloggiamenti o in nicchie esterni alle facciate degli immobili, situati ad un altezza di cm 90 dal suolo, muniti di scarico dell'acqua;
b) in nicchie nelle pareti di eventuali passi carrabili, muri di recinzione e facciate eseguiti come sopra;
c) eccezionalmente, ad insindacabile giudizio di Soggetto gestore, nei cortili degli stabili o in locali appositamente costruiti.
La manutenzione del manufatto costruito a protezione del contatore sarà a carico del Cliente. L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.
2. Gli apparecchi misuratori saranno muniti dal Soggetto gestore di sigillo onde poter accertare eventuali manomissioni. La manomissione, la violazione dei sigilli ed ogni operazione diretta a compromettere il regolare funzionamento dei contatori, nonché lo spostamento abusivo dello stesso rispetto alla posizione originaria, daranno luogo al risarcimento in favore del Soggetto gestore ed al pagamento di tutto quanto dovuto, salvo l'esperimento di ogni azione civile e penale prevista dalla legge. Il Soggetto gestore, nei casi di recidiva, potrà esercitare il diritto di cui all'art. 28 del presente Regolamento.
3. Il Soggetto gestore ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese del Cliente, qualora la primitiva installazione, a causa di opere eseguite dal Cliente medesimo, non permetta più la lettura, la verifica del contatore o non ne assicuri la buona conservazione. Gli apparecchi misuratori potranno essere rimossi o spostati solo da personale del Soggetto gestore.

Art. 36 - Contatori

1. I contatori installati sono di proprietà esclusiva del Soggetto gestore che provvede alla relativa installazione e manutenzione. L'Utente è responsabile della perfetta conservazione del contatore e risponde di esso in caso di furto o danneggiamento: in entrambi i casi, dovrà darne immediata comunicazione al Soggetto gestore.
2. Il cambio per usura tecnica del contatore viene fatto a cura e spese del Soggetto gestore. Le riparazioni dovute ad incuria o manomissione del Cliente sono eseguite a cura del Soggetto gestore ed a spese del Cliente.
3. E' vietata al Cliente qualsiasi intervento sull'apparecchio di misura. In caso di trasgressione, sarà dovuto il risarcimento dei danni ed il pagamento di una penale il cui importo è stabilito con

deliberazione di giunta, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 37 - Contatori divisionali

1. L'intestatario dell'utenza di uno stabile o l'amministrazione del condominio, che ha ottenuto la fornitura dell'acqua con uno o più contatori, potrà misurare l'erogazione dell'acqua nelle singole unità immobiliari mediante altri contatori (divisionali) da installare a sue cura e spese.
2. L'intestatario dell'utenza dell'immobile o l'amministrazione del condominio non potrà addebitare, a coloro che usufruiscono dell'acqua, importi complessivamente superiori a quelli fatturati dal Soggetto gestore sulla base dei consumi accertati dal contatore principale, fermo l'obbligo della corretta ripartizione.

Art. 38 - Lettura dei contatori

1. La lettura dei contatori viene eseguita da personale incaricato dal Soggetto gestore con cadenza annuale. Tale frequenza è modificabile da Soggetto gestore nel corso del contratto con possibilità di letture e fatturazioni supplementari. Il personale incaricato potrà essere dipendente del Soggetto gestore o di ditta specializzata allo scopo incaricata.
2. L'Utente ha facoltà di comunicare la lettura degli apparecchi di misura (autolettura) nei modi riportati in fattura con riserva del Soggetto gestore di verificarne l'esattezza.
3. In carenza di rilevazione diretta o comunicazione di autolettura, il Soggetto gestore può emettere fatture d'acconto sulla base dei consumi pregressi.
4. Nel caso di utenze sprovviste di contatore o di impossibilità di effettuare la lettura del contatore per cause imputabile al cliente il Soggetto Gestore può procedere alla fatturazione in acconto, salvo conguaglio, per un consumo quadrimestrale presunto pari a 46 metri cubi. Il conguaglio dovrà essere effettuato ricostruendo i consumi pregressi sulla base di almeno due letture effettive del contatore, una volta installato, rilevate in un arco temporale di almeno otto mesi.
5.In caso di impossibilità di installazione del contatore per fatto imputabile al Cliente (quale, a titolo esemplificativo, l'accesso negato, il rifiuto del Cliente, la colpevole e/o dolosa non rintracciabilità, ecc.) ed accertato da personale del Soggetto Gestore, si procederà alla sospensione della fornitura secondo le modalità di cui al precedente art. 27; in particolare, il Soggetto Gestore, con il preavviso della sospensione, comunicherà al Cliente una ulteriore data per l'installazione del contatore.

Art. 39 - Verifica dei contatori - Ricostruzione dei consumi

1. L'Utente, qualora ritenga erronee le indicazioni del contatore, può richiederne la verifica della funzionalità.
2. Accertata la fondatezza del reclamo, la spesa della verifica e delle riparazioni occorrenti sarà a carico del Soggetto gestore, che disporrà le opportune variazioni contabili ed il rimborso al Cliente delle eventuali somme da questi pagate in eccesso. Nel caso invece che il reclamo risulti infondato - ovvero che la verifica accerti il regolare funzionamento del contatore entro i limiti di tolleranza del ± 5% - le spese di verifica saranno a carico del Cliente nella misura fissata da delibera della giunta comunale.
3. Se in sede di verifica sono riscontrati errori eccedenti i limiti di tolleranza di cui al comma precedente, la ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto dell'apparecchio di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui Soggetto gestore provvede alla sostituzione o riparazione dell'apparecchio di misura stesso.
4. Se il momento in cui si è verificato il guasto dell'apparecchio di misura non è determinabile con certezza, il periodo di riferimento per il quale il Soggetto gestore procederà alla ricostruzione dei consumi è pari ad un massimo di trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica, oltre l'eventuale ulteriore periodo compreso tra quest'ultima data e quella di sostituzione o riparazione dell'apparecchio di misura.
5. Il Soggetto gestore procede alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, dandone adeguata informazione al Cliente interessato. La ricostruzione dei consumi viene eseguita prendendo come riferimento il consumo del

Art. 43 - Variazioni delle indennità, rimborsi spese e sanzioni

I valori degli importi relativi alle somme previste nel presente Regolamento possono essere aggiornati dall'Ente Gestore, dandone comunicazione all'utenza.

Art. 44 Modifiche Regolamento

Il Consiglio Comunale potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che riterrà necessarie.

Copia del presente regolamento sarà a disposizione per la visione di ciascun utente.

Art. 45Entrata in vigore Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Silvia Boccini

Il Segretario Comunale
F.to Dott. ssa Ida Modestino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 19 MAR 2015 e registrata al n. 77 del Registro Albo.

Il Messo Comunale
F.to Vincenzi Loredana

COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Li 19 MAR 2015

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Ida Modestino